

**SENT.153/2014**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19559** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

omissis

tutti rappresentati e difesi dall'Avv.ti omissis, in forza di mandati a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, sito in Genova, via Malta 4A int. 14;

e nei confronti di:

omissis

Uditi, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2014, il consigliere relatore omissis in rappresentanza dei convenuti omissis

Visti tutti gli atti di causa.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione, depositato il 13 giugno 2014, regolarmente notificato, il Procuratore Regionale, previa rituale contestazione degli addebiti, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio

1994, n° 19, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione omissis , chiedendone la condanna in solido al risarcimento in favore del Ministero dell'economia e delle finanze della somma di euro 76.853,68, di cui, euro 36.853,68 per danno patrimoniale da indebita percezione di compensi ed euro 40.000,00 per danno all'immagine.

Esponde il Procuratore Regionale che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia in data 11 settembre 2013 ha esercitato l'azione penale nei confronti dei convenuti in epigrafe indicati per il "reato p. e p. dagli artt. 110- 640 co.2, c.p. perché in concorso tra loro, in qualità di dipendenti Omissis ed in concorso con persone ancora da identificare, con artifici e raggiri consistiti nel far falsamente risultare la propria presenza (e quella degli altri concorrenti) in ufficio mediante la timbratura del cartellino personale, inducendo in errore il Ministero di appartenenza (MEF) circa le giornate e le ore da retribuire, procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno per il Ministero stesso (pari al valore del tempo sottratto all'attività d'ufficio ma regolarmente retribuito dal Ministero stesso).

*In particolare:*

*omissis , mediante la timbratura del proprio cartellino nonostante non fosse in ufficio, faceva falsamente risultare la presenza in ufficio per 48 ore e così otteneva ingiustamente 1.116 euro;*

*omissis , mediante la timbratura del proprio cartellino nonostante non fosse in ufficio, faceva falsamente risultare la presenza in ufficio per 46 ore e così otteneva ingiustamente 825 euro;*

*Omissis mediante la timbratura del proprio cartellino nonostante non fosse in ufficio, faceva falsamente risultare la presenza in ufficio per 23 ore e così otteneva ingiustamente 380 euro;*

*Omissis mediante la timbratura del proprio cartellino nonostante non fosse in*

*ufficio, faceva falsamente risultare la presenza in ufficio per 401 ore e così otteneva ingiustamente 7.965 euro;*

*Omissis mediante la timbratura del proprio cartellino nonostante non fosse in ufficio, faceva falsamente risultare la presenza in ufficio per 570 ore e così otteneva ingiustamente 15.500 euro;*

*In la Spezia nel periodo ricompreso tra l'1.1.2010 e il 30.9.2010."*

La Procura contabile, in esito all'istruttoria dalla stessa condotta, avvalendosi delle prove raccolte in sede penale, cui la predetta rinvia espressamente [atti di P.G., verbali di sommarie informazioni, riprese video-filmate, tabulati telefonici, timbrature giornaliere; cfr. doc. n. 7, CD all.to, annotazione di P.G. 31.5.2012, doc. n. 18], ha accertato che i convenuti in numerose giornate, pur risultando presenti sul luogo di lavoro, in realtà:

- non si presentavano affatto sul posto di lavoro;
- arrivavano più tardi rispetto alla strisciata d'ingresso del badge personale (ad es. il dipendente arrivava alle ore 9,00 ma la strisciata del badge risulta alle ore 7,30);
- uscivano in anticipo rispetto alla strisciata d'uscita del badge personale (ad es. il dipendente usciva alle ore 13,00 ma la strisciata del badge risulta alle ore 15,00).

Gli stessi potevano realizzare le condotte illecite di cui sopra, in quanto *"si interscambiavano, vicendevolmente, nei ruoli, strisciandosi reciprocamente i badge personali, per registrare l'ingresso e/o l'uscita dal luogo di lavoro"*.

Tanto premesso, la Procura contesta ai convenuti, anzitutto, il danno patrimoniale per la percezione di emolumenti indebiti, secondo la quantificazione operata dal Ministero delle finanze, cui rinvia per i particolari (documenti nn. 2, 3, 1/44, 4.1, 7.1 e 19).

Il danno è stato quantificato per tutti i convenuti, escluso *omissis*, sulla base delle assenze contestate in sede penale, temporalmente limitate al 2010.

Con riferimento al *omissis* l'Amministrazione ha provveduto a verificare anche le

assenze anteriori, a partire dal 2005, di cui la Procura ha tenuto conto nella quantificazione di entrambe le voci danno contestate .

Il Procuratore regionale, ritenuto che la fattispecie illecita in questione sia stata “posta in essere con condotte dolose, in concorso”, chiede che il danno patrimoniale sia ascritto ai convenuti con vincolo di solidarietà, nella suindicata misura complessiva di euro 36.853,68, oltre alla rivalutazione, e, ai soli fini del riparto interno, nelle seguenti quote:

Omissis

Per i comportamenti illeciti sopra descritti il requirente chiede anche la condanna dei convenuti al risarcimento del danno cagionato all'immagine del Ministero dell'economia e delle finanze, che dal medesimo viene quantificato, in via equitativa, nella somma complessiva di euro 40.000,00. Quest'ultima richiesta è stata avanzata, ai sensi dell'art. 55- quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (introdotto dall'art. 69, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15), disposizione che, tra l'altro, prevede espressamente nei confronti del *“lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”*, il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione, svincolato dalla pregiudiziale penale (sentenza penale di condanna definitiva), introdotta in via generale per tale voce di danno, in forza dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla l. 3.8.2009, n. 102, come modificato dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla l. 3.10.2009, n. 141.

A supporto della sussistenza di tale voce di danno ed a giustificazione della sua quantificazione il P.R. deduce la gravità delle condotte criminose per le quali gli interessati sono stati rinviati a giudizio penale, l'intensità e la durata dei comportamenti socialmente riprovevoli dei responsabili, la rilevanza del bene “legalità” leso (trattandosi di

responsabilità amministrativa espressamente disciplinata), il ruolo di Direttore dell'Ufficio di uno dei convenuti, il rilevante impatto sull'opinione pubblica, il *clamor fori* (con riferimento al quale ha prodotto la prova della diffusione a mezzo stampa della notizia)....

Sulla base degli elementi predetti il requirente ha determinato il danno all'identità pubblica - dolosamente causato dagli odierni convenuti al Ministero dell'Economia e Finanze - nella misura complessiva di euro € 40.000,00 (quarantamila/00), oltre alla rivalutazione.

Come per il danno patrimoniale, trattandosi di fattispecie dolosa posta in essere dai nominati in concorso tra loro, la condanna viene richiesta in solido e, ai soli fini del riparto interno, nelle seguenti quote individuali:

Omissis

Le quote del danno all'immagine da addebitare a ciascun convenuto sono state determinate in proporzione al danno patrimoniale causato da ciascuno rispetto al totale del danno da retribuzioni non dovute.

Il requirente ha precisato nell'atto di citazione che dalla documentazione in atti risulta l'avvenuto recupero di euro 77,42 da omissis ; mentre per omissis risulta adottata la misura cautelare del fermo amministrativo sul Fondo di Previdenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente alle somme fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.977,34

I convenuti omissis si sono costituiti in data 1 novembre 2014 con comparsa di costituzione degli Avv.ti omissis difensori eccepiscono, anzitutto, l'assoluta carenza probatoria in ordine agli illeciti ascritti ai propri assistiti.

In particolare, contestano, con il supporto di relazione redatta in vista del dibattimento penale dall'avv. omissis , l'attendibilità dei tabulati relativi alle timbrature dei loro assistiti per il periodo di riferimento, in quanto, nonostante il sistema SIAP risultasse

predisposto per la timbratura automatica, lo stesso veniva usato, peraltro in maniera sporadica, per l'inserimento di dati manuali. Per cui le sue risultanze non avrebbero alcun valore probatorio.

Né, secondo i patrocinanti, le lacune dedotte possono considerarsi superate dal fatto che il Direttore della Segreteria nell'ottobre 2010, abbia provveduto, previa intesa con il personale SIAP, ad inserire manualmente presenze e assenze per il periodo 1 Gennaio 2010 — 30 Settembre 2010, sulla base di autocertificazioni rese dal personale.

I tabulati relativi agli orari di entrata ed uscita dei convenuti non offrirebbero, infatti, alcuna garanzia di correttezza ed attendibilità, posto che nessun documento esplicita le operazioni di quadratura dei dati eseguite, sicché risulterebbe impossibile stabilire quali informazioni siano state tratte dal precedente sistema automatico di timbratura, quali dalle validazioni manuali e quali invece siano frutto delle deduzioni e valutazioni della Sig.ra Ratti.

Parimenti del tutto irrilevanti, ai fini del presente giudizio, come dettagliatamente illustrato nella relazione dell'avv., sarebbero le verifiche incrociate eseguite sui telefoni cellulari degli interessati, "atteso che il rilevamento del luogo di ricevimento e/o partenza del traffico di un telefono cellulare nulla prova se non l'ubicazione dello stesso in un dato momento e al più del suo detentore che è soggetto non necessariamente coincidente con il titolare della relativa scheda".

In ogni caso, eccepiscono la mancanza di rilevanza probatoria dei tabulati per essere stati acquisiti nell'ambito di un'attività di indagine gravemente viziata da irregolarità procedurali, poiché effettuata in spregio ai dettami della Convenzione di Budapest del 2001, nonché della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'8 Aprile 2004.

In relazione a quanto dedotto non ricorrerebbero gli estremi degli illeciti ascritti, di cui all'art. 55-quinquies del D Lgs. n. 165 del 2001, aggiunto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, non sussistendo alcuna "*alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, né altre attività fraudolente*".

Per quanto attiene al danno non patrimoniale relativo all'immagine dell'Ente, eccepiscono la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell' art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, atteso che tale disposizione "limita l'esercizio della azione contabile in tema di danno all'immagine a quando sia intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna".

D'altra parte, i difensori sostengono che, non essendo i propri assistiti responsabili degli illeciti loro ascritti per mancanza di prove sia sull'an che sul quantum, gli stessi "non possono neppure essere passibili di condanna al risarcimento del danno all'immagine ai sensi dell'art. 55-quinquies d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165".

In ogni caso, anche ove fosse ritenuta la sussistenza del danno erariale, non sarebbe provato il danno all'immagine, inteso dalla giurisprudenza come danno-conseguenza, non avendo la Procura fornito la prova che l'Ente ha dovuto sopportare specifiche conseguenze dannose in relazione ai comportamenti delittuosi contestati ai convenuti. Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione del nesso causale tra l'illecita condotta e l'incidenza negativa sull'immagine dell'ente.

Ancora, sulla questione, ad avviso dei convenuti, occorre tener conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 355/2010, secondo cui, per effetto del richiamo all'art. 7 della legge n. 97 del 2001, operato dall'art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78/2010, soltanto nelle ipotesi in cui ricorrano taluni, specifici reati ascrivibili alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, e precisamente quelli previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (peculato, concussione, corruzione, etc.), sarebbe in astratto ipotizzabile una concorrente

lesione dell'immagine pubblica; in tutti gli altri casi non sarebbe ammissibile, in radice, alcuna tutela dell'immagine pubblica.

Infine, i convenuti sottolineano di non essere stati ancora condannati e che l'articolo di giornale, peraltro a limitata diffusione locale, non avrebbe leso la reputazione dell'Ente.

I difensori concludono, chiedendo l'assoluzione dei propri assistiti per i motivi sopra illustrati e, in via subordinata, di dichiarare non operante la solidarietà con gli altri soggetti coinvolti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Omissis si è costituito con comparsa degli Avv.ti omissis I difensori hanno eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 1, c. 2, della L. n. 20/94.

Più specificamente, posto che l'evento dannoso coincide con l'effettivo depauperamento dell'Ente pubblico, verificatosi con la corresponsione degli emolumenti stipendiali contestati e che l'unico atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'invito a dedurre, notificato in data 3.4.2014, risultano prescritte tutte le somme erogate anteriormente al 3.4.2009.

Per il resto i patrocinatori del omissis hanno svolto deduzioni analoghe a quelle degli altri convenuti, di cui si è sopra riferito.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Omissis ha illustrato le argomentazioni svolte in memoria, ribadendo, anzitutto, l'inattendibilità dei tabulati relativi alle timbrature dei convenuti, atteso che il programma, che prevedeva un sistema di lettura ottica, veniva utilizzato con l'inserimento manuale dei dati, vero che la Dirigente aveva dovuto ripristinare il sistema manuale di attestazione delle presenze, facendo autocertificare le presenze a ciascun dipendente. Il difensore insiste, inoltre, per la non utilizzabilità dei tabulati telefonici, in quanto acquisiti nell'ambito di un'indagine viziata da gravi irregolarità

per l'avvenuta violazione della Convenzione di Budapest del 2001 e della decisione della Corte di Giustizia Europea del 2004.

Relativamente al contestato danno all'immagine, lamenta la mancanza di una sentenza penale di condanna, anche solo di primo grado, a fronte di una normativa che per reati più gravi richiede una sentenza irrevocabile di condanna.

L'avv. Omissis intervenuta successivamente, ha ribadito l'insussistenza di danno erariale, in quanto le manomissioni del sistema sarebbero state effettuate dalla Dirigente della Commissione, facendo correggere i dati risultanti dalle timbrature.

L'avv. Omissis ha prodotto diversi atti della Commissione Tributaria a firma del proprio assistito, omissis protocollati in alcune delle giornate in cui lo stesso, secondo l'accusa, avrebbe fatto risultare falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro.

Il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale omissis , ha confutato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa e, in primis, quella di prescrizione, sottolineando che nella specie si tratta di fatto doloso, per cui la prescrizione decorre dal rinvio a giudizio, in data 11 settembre 2013, o, al più, dalla data in cui è stato scoperto dalla nuova dirigente della Commissione in data 28 novembre 2012. Nega qualsiasi valore probatorio circa la presenza in ufficio del *omissis* nella data in cui sono stati protocollati gli atti firmati dallo stesso, essendo fatto noto che non vi è necessariamente coincidenza tra la data in cui un atto viene firmato e quella in cui viene protocollato. Per il resto ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di citazione, confermandone le conclusioni.

Celebrata l'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

## DIRITTO

In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata omissis relativamente ai fatti dannosi verificatisi anteriormente al 3/4/2009, ossia al

quinquennio precedente la notifica dell'invito a dedurre effettuata in data 3.4.2014.

L'eccezione è infondata.

In proposito si osserva che il diritto al risarcimento del danno, nei giudizi di competenza della Corte dei Conti, è disciplinato dall'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, in base al quale lo stesso *“si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Ciò premesso, la Sezione ritiene che nella specie ricorra l'ipotesi del doloso occultamento in relazione alla quale il Legislatore con la norma suindicata ha espressamente sancito il principio per cui la prescrizione decorre dalla data della sua scoperta.

A tale riguardo, la giurisprudenza della Corte dei conti, pur avendo chiarito da tempo che l'occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede un'ulteriore condotta indirizzata specificamente ad impedirne la conoscenza, ha tuttavia precisato che in talune fattispecie criminose, quale quella dedotta in cui i convenuti hanno posto in essere condotte finalizzate a dare una falsa rappresentazione della realtà – presenza in servizio -, la volontà di occultare il danno deve ritenersi *in re ipsa*, cioè insita nelle concrete modalità di svolgimento dei fatti, le quali implicano un obiettivo impedimento ad agire - di carattere giuridico e non di mero fatto -. In tali casi l'inizio del termine di prescrizione è stato pacificamente individuato, non nel momento in cui il fatto viene meramente scoperto, ma allorché il danno stesso viene accertato in tutte le sue componenti, a seguito del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale, senza che alcun rilievo abbia la mera notizia del fatto (cfr., ex plurimis, SS.RR.; sentenza 25.10.1996, n. 63; Sezione Prima, nn. 712 e 1115 del 2014; Sezione Seconda, n. 296 del 2007; Sezione Terza, n. 10 del 2002 e

n. 311 del 2011; Sezione App. Sicilia, n. 66 del 2004).

Acclarato, dunque, che nella specie ricorre un'ipotesi di doloso occultamento del danno erariale, ai fini dell'individuazione del *dies a quo*, dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale, deve aversi riguardo alla data dell'11 settembre 2013, allorché è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia. Per cui nella data in cui è stato notificato al omissis l'invito a dedurre (3.4.2014) il termine quinquennale di prescrizione era ancora quasi interamente da decorrere.

Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione, sollevata da tutti i convenuti costituiti, di inutilizzabilità delle prove acquisite nel processo penale (tabulati telefonici, riprese video attraverso l'installazione di videocamere.....), in quanto frutto di attività di indagine gravemente viziata per violazione della Convenzione di Budapest del 2001, nonché di decisione della Corte di Giustizia Europea del 2004.

Al riguardo questa Sezione ha già avuto occasione di affermare con la sentenza n. 269/2011 (cfr., sent. n. 219/2013), in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'adozione di più stringenti limitazioni, in materia di acquisizione delle prove, riguarda esclusivamente il processo penale, in cui viene posta a rischio la libertà personale dell'imputato o dell'indagato (Cass. SS.UU. n. 12717 del 2009, n. 15314 del 2010; Cass. Sez. Trib. n. 4306 del 2010).

Sarebbe, pertanto, arbitrario estendere l'efficacia di una norma processuale penale (art. 191 c.p.p.), posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede, ad un ambito processuale diverso, come quello contabile, munito di regole proprie ispirate all'accertamento della verità, nel quale le risultanze degli atti compiuti dall'A.G. in un precedente processo entrano non come prove in senso tecnico, ma come elementi da valutare ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., che concorrono ex art. 116 c.p.c. alla formazione del libero convincimento del giudice (Corte conti, Sez. Liguria, n. 269/2011,

cit.; Sez. Prima d'appello n. 3 del 2011 e n. 133 del 2004; Sez. Terza d'appello nn. 75 e 371 del 2005).

In tal caso il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa è assicurato dalla possibilità riconosciuta alle parti di svolgere proprie osservazioni critiche e di dedurre altre prove sui medesimi fatti.

Passando ad esaminare il merito in senso stretto, oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti dei convenuti per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza di numerose assenze ingiustificate dal servizio.

Al riguardo, il Collegio osserva anzitutto che, sulla base dei numerosi elementi probatori versati nel giudizio, stante la loro gravità, precisione e concordanza, ex art. 2729 c.c., la condotta assenteistica dei convenuti risulta incontrovertibilmente accertata.

Ed invero, premesso che il sistema di rilevamento delle presenze in ufficio presso la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia veniva effettuato, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. a) ed e) del C.C.N.L. del 1995, attraverso timbrature giornaliere in entrata e in uscita, le quali venivano salvate dal programma installato nel lettore (SIGMA e dal 2010 SIAP-SPRING), è stato accertato che in numerose giornate dal 2005 al 2010 il omissis (il solo per il quale il controllo delle presenze è stato esteso a ritroso sino al 2005) e da gennaio a settembre 2010 i restanti convenuti avevano ommesso di timbrare il proprio cartellino, mediante la "strisciatura" del "badge" personale, sia in entrata che in uscita o solo in entrata o in uscita, mentre gli orari di presenza erano stati fatti risultare da inserimenti manuali effettuati a posteriori, sulla base di autodichiarazioni degli interessati, comportanti eccedenze di orario rispetto alle registrazioni del rilevatore automatico degli accessi e delle uscite.

Con riferimento alla dedotta inattendibilità dei tabulati relativi alle timbrature in

entrata e in uscita effettuate dai convenuti mediante "strisciata" del badge, deve rilevarsi che le stesse, contrariamente all'avviso espresso dai difensori, risultano essere state regolarmente acquisite dal programma installato sul lettore ottico ed è di queste che si è tenuto conto per verificare l'effettiva presenza in servizio dei dipendenti. I problemi lamentati dalla Dirigente della Commissione, cui fanno riferimento i difensori, riguardavano il fatto che le timbrature regolarmente salvate dal programma dei "files day", non venivano acquisiti dal programma che avrebbe dovuto elaborarli (sulla base dell'orario di lavoro ordinario, delle cause di interruzione o assenza, dei recuperi fatti.....), ai fini della validazione da effettuarsi ad opera del funzionario responsabile, per cui la Dirigente ha provveduto manualmente alla loro validazione mensile, previa estrazione delle registrazioni effettuate sul programma del lettore, accorgendosi in tale circostanza che per alcuni dipendenti (i convenuti), tra cui il direttore dell'epoca omissis le timbrature di diverse giornate mancavano del tutto o erano incomplete (era stata timbrata solo l'entrata o solo l'uscita), donde la necessità di richiedere a questi ultimi di autocertificare l'orario di servizio osservato per poter procedere alla validazione.

Al fine di dimostrare l'inattendibilità del sistema automatico di rilevazione dei dati delle presenze, i difensori del omissis hanno prodotto diversi atti della Commissione Tributaria, a sua firma, protocollati nelle giornate in cui lo stesso, secondo l'accusa, avrebbe fatto risultare falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro.

Al riguardo, premesso che molti di detti documenti risultano firmati in giorni per i quali non è stata contestata l'assenza per l'intera giornata lavorativa (in via meramente esemplificativa, seguendo l'ordine di produzione, si evidenziano i documenti protocollati 2 marzo 2006, 9 giugno 2006, 19 giugno 2006, 12 luglio 2006, 8 novembre 2006, 30 novembre 2006, 21 dicembre 2006), il collegio ritiene, in ogni caso, fondata l'obiezione del Pubblico Ministero in ordine alla inidoneità di tali documenti a provare la presenza in

ufficio del omissis nella data in cui sono stati protocollati, essendo noto che non vi è necessariamente coincidenza tra la data in cui un atto viene firmato e quella in cui viene protocollato.

Tanto considerato circa la piena attendibilità dei tabulati presi in considerazione per la determinazione dei periodi di assenza ingiustificata dal servizio, va rilevato che le condotte dolosamente assenteiste dei convenuti risultanti dalle discordanze tra le presenze registrate mediante la strisciata elettronica del *badge* e gli inserimenti manuali hanno trovato conferma nel confronto tra gli orari di ingresso ed uscita dall'ufficio e le cellule telefoniche agganciate dai dipendenti nei periodi in cui gli stessi risultavano essere sul luogo di lavoro.

Dai tabulati telefonici acquisiti agli atti è risultato, infatti, che le utenze dei convenuti omissis durante l'orario in cui figuravano essere in ufficio agganciavano celle telefoniche distanti chilometri dallo stesso.

I difensori eccepiscono l'irrelevanza di tale elemento di prova, stante che lo stesso proverebbe la presenza in un luogo distante dall'Ufficio dell'utenza telefonica, ma non del suo titolare, che avrebbe potuto darla in uso ad altri.

L'assunto è infondato. Ed invero, le indagini hanno anche evidenziato che nei nove mesi in cui è stato sottoposto a controllo il traffico telefonico delle utenze dei convenuti queste hanno spesso comunicato tra loro – fino a circa 250 volte omissis - sì che, essendo detto accertamento agli atti del processo, e quindi noto ai difensori, appare all'evidenza pretestuoso ipotizzare che fosse un parente o un amico del titolare l'utilizzatore delle utenze predette.

Ulteriore elemento atto a riscontrare in modo irrefutabile le dolose condotte assenteiste dei convenuti omissis è dato dalle riprese delle telecamere poste negli uffici della Commissione Tributaria, regolarmente autorizzate con decreto del giudice.

Da dette registrazioni video-fotografiche risulta che omissis erano soliti scambiarsi reciprocamente i cartellini di rilevamento delle presenze (*badge*), strisciarli sull'apposito apparato elettronico, sostituendosi reciprocamente al titolare.

Sulla base della rilevanza e concordanza dei numerosi elementi probatori versati nel giudizio dall'accusa, non può dunque revocarsi in dubbio che tutti i convenuti abbiano tenuto le contestate condotte assenteiste come pure il fatto che, nell'assentarsi arbitrariamente dal lavoro, gli stessi abbiano violato il fondamentale obbligo di servizio, rappresentato dal dovere di fornire la prestazione di lavoro secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego intrattenuto con la propria amministrazione, cagionando alle pubbliche finanze un danno pari ai compensi da questa indebitamente erogati senza ricevere in cambio la corrispondente attività lavorativa.

Dette condotte risultano certamente caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo, atteso che l'abitudine e le descritte modalità con cui sono state poste in essere non possono non presupporre la piena consapevolezza e volontà di violare i propri doveri d'ufficio.

La Sezione non ha, però, trovato riscontri probatori al vincolo di solidarietà apoditticamente prospettato dalla Procura tra tutti i convenuti.

A tale riguardo va considerato che il danno contestato dalla Procura è relativo ai periodi lavorativi in cui gli interessati sono risultati falsamente presenti in ufficio a seguito del raffronto tra l'orario inserito a sistema manualmente sulla base di autocertificazioni e quello risultante dalle timbrature in entrata e in uscita effettuate dagli interessati con la strisciatura del proprio *badge*.

Orbene, con riferimento a tale danno, non vi è prova del fatto che ciascuno dei convenuti abbia concorso con la propria condotta a porre in essere gli illeciti riguardanti gli altri convenuti, che nella prospettazione attorea, giova ripeterlo, sono rappresentati

dall'inserimento manuale di orari di servizio maggiori di quelli risultanti dalle timbrature effettuate con il *badge*.

Né, a tal fine, può soccorrere l'acquisita prova videofotografica dello scambio reciproco dei *badge* tra i convenuti omissis : detti comportamenti fraudolenti, sopra valutati quali indizi della condotta assenteista dei predetti convenuti, sono estranei allo specifico danno oggetto di contestazione, il quale scaturisce unicamente dall'inserimento manuale di un falso orario di lavoro e non dalla timbratura fatta dal collega.

Quanto alla somma per cui deve essere pronunciata condanna in relazione al danno patrimoniale inferito da ciascuno dei convenuti all'Amministrazione di appartenenza, la Sezione ritiene corretta la quantificazione fatta dalla Procura, e pertanto gli stessi debbono essere condannati a rimborsare le somme indebitamente percepite nella misura seguente:

omissis

Dette somme dovranno essere rivalutate a decorrere dall'11 settembre 2013, data del rinvio a giudizio dei medesimi.

Passando all'esame dell'altra voce di danno richiesta dalla Procura per la grave lesione all'immagine subita dall'Amministrazione finanziaria in conseguenza dell'accertata fraudolenta condotta assenteista tenuta dai convenuti, la Sezione osserva anzitutto che il requirente ha posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria l'art. 55-quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 27ottobre 2009, n. 150, il quale statuisce che *“Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente,..... ferme le responsabilità penali e disciplinari e le relative sanzioni è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia*

*accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione".*

La predetta disposizione, nel prevedere al comma 2 l'obbligo specifico di risarcire il danno connesso all'assenteismo realizzato nel pubblico impiego con modalità fraudolente, ha nel contempo configurato tale condotta assenteista come una specifica ipotesi di responsabilità per danno all'immagine dal carattere innovativo rispetto al previgente quadro normativo e svincolata dalle condizioni e dai limiti posti dal legislatore con l'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009.

La specialità di detta disposizione permette di superare l'eccezione di inammissibilità dell'azione sollevata dai difensori dei convenuti per mancanza di sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Sez. Toscana n. 46 del 2013 e Sez. Abruzzo n. 414 del 2012).

Il fatto, poi, che l'art. 55 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 configuri un'ipotesi di danno all'immagine nuova comporta l'irretroattività della disposizione e, quindi, l'applicabilità della stessa ai soli comportamenti posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore, per effetto del principio generale ricavabile dall'art. 11 delle Preleggi, secondo cui la Legge non dispone che per l'avvenire (Sez. Piemonte, n. 54 del 2013; Sez. Trentino- Alto Adige n. 12 del 2012; Sez. Basilicata, n. 54 del 2013; Sez. Toscana n. 169 del 2013).

Ciò premesso, passando ad esaminare il merito di tale pretesa, si osserva che nel vigente ordinamento il "danno all'immagine" ed "al prestigio" della Pubblica Amministrazione – riconducibile alla categoria del danno "non patrimoniale", ex art. 2059 cod. civ. - consiste nella diminuita reputazione dell'ente presso i consociati, o presso una certa platea di consociati, conseguente alla lesione di diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione all'art. 2 e all'art. 97 per la "Pubblica Amministrazione" nel suo complesso (Corte conti, Sez. III, n. 335 del 2009; Cass.

sentenze nn. 8827, 8828 del 2003, n.12929 del 2007, n. 26972 del 2008).

La giurisprudenza della Corte di cassazione, a conclusione di un complesso percorso interpretativo, ha superato la concezione che individuava tale danno nella lesione dell'immagine in sé (danno evento), pervenendo ad una configurazione dello stesso come conseguenza della predetta lesione, rappresentata dalla diminuita considerazione che l'ente ha presso i consociati (danno conseguenza). Tale danno, secondo quanto affermato nella sopra citata sentenza della Corte di cassazione n.12929 del 2007, risulta risarcibile *“indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell'ente abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale”*; ed infatti, l'agire dell'ente con la consapevolezza di dover superare la negatività connessa alla lesione dell'immagine non potrà non risentirne in termini di efficacia, *“onde - a prescindere da eventuali riflessi economici - tale conseguenza integra di per sé un danno non patrimoniale”* .

Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni di appello della Corte dei conti (ex plurimis, Sez. III, n. 143/2009; Sez. II n. 106/2008) e del surriferito più recente orientamento della Corte di cassazione (successivo a SS.RR. n. 10/QM/2003), le Sezioni Riunite di questa Corte hanno rivisitato tale figura di danno erariale, precisando che *<<il danno all'immagine della Pubblica amministrazione ..... coincide non già con il fatto lesivo (in ipotesi di condotta di corruzione), ma con la lesione (perdita di prestigio), che costituisce una “conseguenza” (art. 1223 c.c.) del fatto lesivo>>* (Corte conti, SS.RR. sent n. 1/2011/QM; cfr., Sezione Prima sent. n. 316 del 2011).

In proposito osserva, tuttavia, la Sezione che, indipendentemente dalla configurazione del danno all'immagine - come danno-evento o come danno-conseguenza - attenendo tale pregiudizio ad un bene immateriale, la prova è, in ogni caso, eminentemente presuntiva, potendo costituire anche l'unica fonte per la formazione del

convincimento del giudice (Cass. sent. n. 26972 del 2008), mentre la sua quantificazione va disposta in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendo possibile l'esatta determinazione dell'ammontare di un danno di tale natura (Corte conti, Sez. III, sent. n. 143/2009, cit.; Cfr. Sez. Liguria, sent. n. 184 del 2012).

Tanto rappresentato, nel caso di specie, non può dubitarsi che l'abituale condotta assenteista realizzata con modalità fraudolente dai convenuti abbia arrecato pregiudizio all'immagine del Ministero dell'economia e delle finanze, ingenerando presso l'opinione pubblica un notevole discredito nei riguardi dell'attività istituzionale propria della Commissione Tributaria.

Passando alla quantificazione di detto danno, la Sezione ritiene di doversi procedere in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, e, in special modo, dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 10/QM/2003.

In particolare, nella specie, vengono in considerazione:

- la rilevanza del servizio prestato dagli interessati in quanto dipendenti di un Ufficio preposto alla gestione del contenzioso in materia fiscale, nonché per omissis la posizione rivestita di Direttore della Commissione Tributaria;

- la reiterazione di comportamenti socialmente riprovevoli e penalmente rilevanti posti in essere in assenza di qualsiasi giustificazione;

- la propalazione della *notitia criminis* a livello esclusivamente locale, i fatti essendo stati riportati, come documentato dall'accusa, dalla stampa locale ("Il Secolo XIX", "La Nazione", "La Gazzetta della Spezia").

Infine, con riguardo omissis, cui è stato contestato il danno all'immagine, oltre che per le assenze ingiustificate relative al 2010, anche per quelle degli anni precedenti (dal

2005), osserva il collegio che nella determinazione del danno non patrimoniale deve tenersi conto esclusivamente dei comportamenti assenteisti tenuti dallo stesso successivamente al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore dell'art. 55 – quinquies del d.lgs. n. 161/2001, disposizione che per i motivi suesposti non può avere efficacia retroattiva.

Ciò posto, in applicazione degli elementi sopra considerati, il collegio ritiene di dovere ridimensionare la quantificazione di tale voce di danno operata dalla Procura, che ha chiesto la condanna, in via solidale, dei convenuti per la somma complessiva di euro 40,000,00. Ne consegue che per il danno all'immagine inferto all'Amministrazione di appartenenza debbono essere condannati *omissis* Tutti senza vincolo di solidarietà per i motivi già esposti.

Conclusivamente, alla luce delle osservazioni che precedono, i convenuti debbono essere condannati in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di dolo, ma senza vincolo di solidarietà, al pagamento delle somme seguenti:

*omissis*

Le somme predette dovranno essere rivalutate, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal'1 gennaio 2013 fino al deposito della presente sentenza; da quest'ultima data le somme risultanti dovranno essere maggiorate degli interessi legali fino all'integrale pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in parti uguali.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna i convenuti al pagamento in favore del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme seguenti:

Le somme per cui è condanna dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'11 settembre 2013 fino al deposito della presente sentenza; da quest'ultima data sulle somme risultanti saranno dovuti gli interessi legali fino all'integrale pagamento.

Condanna, inoltre, i medesimi al pagamento in parti uguali delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro.1441,05 (millequattrocentoquarantuno/05)

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014.

L' Estensore

Il Presidente

deposito in segreteria 30 dicembre 2014